

l'ente presuppone l'individuazione di un risultato economico positivo concretamente determinato dalla realizzazione delle ipotesi di reato contestate.

Sulla base di questa precisazione, la suprema Corte ha escluso che, nella vicenda esaminata, l'ipotizzato danno ambientale cagionato dalle condotte delittuose degli imputati possa ritenersi equivalente all'incremento patrimoniale ottenuto dalle società coinvolte quale diretta e immediata conseguenza dei reati presupposto (e, in particolare, degli illeciti ambientali).

Il profitto confiscabile «non può infatti essere calcolato facendo riferimento ai costi stimati per la realizzazione di un programma di investimenti futuri, come invece hanno fatto i giudici tarantini sull'errore presupposto che vi sia una correlazione tra questi costi e le singole pregresse omissioni penalmente rilevanti in materia ambientale».

In definitiva, perché si possa individuare un profitto asseguibile a (sequestro e poi a) confisca, ai sensi degli artt. 19 e 53 D.Lgs. n. 231/2001, è necessario

■ **Futili motivi ad agire**

Cassazione penale, I Sezione, 18 dicembre 2013 (ud. 4 dicembre 2013), n. 51059 – Pres. Zampetti – Rel. Caiazza – P.M. Mazzotta (diff.) – H.H.H., imputato.

Annulla con rinvio App. Milano, 7 novembre 2012.

Tentativo - Tentato omicidio – Aggravante dei futili motivi – Motivi connessi all'onore familiare e alla fede religiosa

La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. Per quanto non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, nemmeno possono essere ri-

«che si verifichi, quale diretta conseguenza della commissione del reato, uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale».

Si tratta di affermazioni che hanno il merito di attrarre l'area della responsabilità da reato degli enti sotto l'egida delle funzioni garantistiche ed ordinanti del principio di stretta legalità, favorendo indirettamente l'implementazione del modello di processo fondato sul contraddittorio e sulla terzietà del giudice. Esse dimostrano che, anche in rapporto a vicende ove la forza tragica di fatti muniti di soggiogante capacità espressiva rischia di fare velo sul diritto e le sue pretese, la giurisdizione sa dare fiato al buon, vecchio Stato di diritto.

tenuti “futili” motivi ad agire connessi al rispetto dell'onore familiare e della fede religiosa.

(Massima non ufficiale)

Omissis. — Svolgimento: Con sentenza in data 7.11.2012 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Milano in data 25.1.2012 appellata da H.H.H. con la quale il predetto era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto di tentato omicidio commesso la mattina del 4.9.2011 in danno della figlia E. (all'epoca del fatto ancora minorenni, mancandole circa tre mesi per il raggiungimento della maggiore età), aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dall'aver agito contro un discendente e con abuso di autorità e di relazioni domestiche.

Il fatto è stato ricostruito nel modo seguente dai giudici di merito.

Ma nel provvedimento impugnato, pur se nella elencazione di massime di questa Corte rilevanti nella materia del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è indicata anche tale regola, la stessa non viene poi applicata, concludendosi che «In assenza di precisi e documentati elementi inerenti al vantaggio patrimoniale conseguito dal soggetto privato, al netto dei parametri sopra indicati e nel limite di importo sopra stabilito, è preclusa, in sede di riesame, una operazione di quantificazione del profitto, che, non supportata da dati certi, risulterebbe del tutto discrezionale se non arbitraria». Ma che in sede di riesame sia preclusa ogni attività di verifica del profitto confiscabile per desumerne la sequestrabilità o meno è affermazione erronea, equivalendo ad una interpretazione abrogante lo stesso istituto del riesame in materia di sequestro. E invece vero il contrario: a fronte delle chiare eccezioni era compito del Tribunale del Riesame verificare la corretta determinazione del profitto».

In altre sentenze si è enfatizzata la nozione di derivazione cau-

sale, richiedendo ad esempio in un caso di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di stabilire se la frode avesse determinato l'«an» dell'erogazione, nel qual caso l'intero importo ottenuto rappresenta il profitto confiscabile, oppure se avesse solo incrementato il «quantum» della medesima, nel qual caso il profitto confiscabile sarebbe stato soltanto pari a tale maggiore importo. Ad esempio, Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2012, Mele, in CED n. 252546, ha affermato che «il profitto del reato previsto dall'art. 640 bis c.p., ai fini dell'applicazione della confisca per equivalente, coincide con l'intero ammontare del finanziamento qualora il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato ed il progetto non sarebbe stato approvato senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore, mentre corrisponde alla maggiore quota dei fondi non dovuti nel caso in cui siano rappresentati dal beneficiario operazioni o costi riportati in fatture o relazioni ideologicamente false».

Dal novembre del 2010 erano divenuti tesi i rapporti della parte lesa con il padre, avendo lo stesso rinvenuto una foto della figlia che la ritraeva in atteggiamenti intimi con il suo ragazzo, O.A., il quale viveva ad Arezzo e veniva a trovare la sua ragazza a Milano. L'imputato, anche poiché la figlia aveva trovato un sostegno nella madre, si era estraniato dalla vita familiare e nel mese di agosto si era allontanato dalla sua abitazione per passare un periodo di vacanza da solo.

La figlia E. aveva continuato a frequentare il suo ragazzo e il 3 settembre 2011, il giorno prima del fatto, questi era venuta a trovarla a casa mentre lei era da sola. La sera, inaspettatamente l'imputato era tornato a casa; la figlia, che gli aveva aperto la porta avvolta in un asciugamano poiché era appena uscita dalla doccia, aveva fatto nascondere il suo ragazzo nel balcone, ma il padre l'aveva scoperto e si era limitato a metterlo alla porta. Quella sera aveva avuto una discussione con la figlia e la stessa aveva ammesso di non essere più vergine; poi, quando la moglie era tornata a casa, l'imputato se l'era presa anche con lei perché aveva tollerato la relazione della figlia con il suddetto ragazzo.

La mattina successiva, dopo che verso le 7,15-7,30 la moglie era uscita di casa per recarsi al lavoro, l'imputato era entrato nella camera della figlia, la quale era ancora a letto ma sveglia, e le aveva messo in testa un sacchetto di plastica stringendo i manici all'altezza del collo per soffocarla, dicendo frasi come "sei il disonore... non dovevi fare questo"; la ragazza era riuscita però a lacerare il sacchetto ed a divincolarsi; il padre aveva allora cercato di strangolarla cingendole un braccio intorno alla gola; la figlia, mordendogli il braccio, era riuscita a liberarsi e scappare; l'imputato l'aveva raggiunta e l'aveva riportata in camera, facendola sedere sul letto; i due avevano discusso e il padre, piangendo, le aveva chiesto perché si era comportata in quel modo, in violazione dei precetti della religione musulmana; la ragazza l'aveva pregato di punirla ma non di ucciderla; il padre le aveva risposto che "le botte" non servivano, che doveva pagare per quello che aveva fatto e che non gli importava di finire in galera. Mentre il padre era andato in bagno, la ragazza era scappata in pigiama e si era rifugiata a casa della zia.

L'imputato era stato arrestato il successivo 12 settembre; interrogato, aveva negato di aver avuto l'intenzione di uccidere la figlia ed aveva asserito di averla rimproverata solo per il fatto di aver portato in casa il suo ragazzo.

La Corte di merito riteneva del tutto attendibili le dichiarazioni rese dalla parte lesa, confermate peraltro da tutte le emergenze processuali.

Non contrastavano con le suddette dichiarazioni la lieve entità delle lesioni riscontrate dal medico del pronto soccorso. Le modalità del fatto, secondo una valutazione *ex ante*, erano idonee a realizzare l'intento di uccidere la figlia, intento non raggiunto per la forte reazione della stessa che era riuscita a liberarsi del sacchetto di plastica con il quale il padre la voleva soffocare; quindi, non era ravvisabile l'ipotesi della desistenza volontaria sostenuta dalla difesa dell'imputato.

Secondo la Corte di merito, non era necessaria, ai fini dell'accertamento dei fatti, la rinnovazione del dibattimento per disporre una perizia medico legale sulla persona della parte offesa; neppure sono state ritenute condivisibili le affermazioni contenute nella consulenza medica prodotta dalla difesa.

La Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero anche tutte le aggravanti contestate: in particolare, la premeditazione, poiché l'imputato non aveva agito subito dopo il litigio con la figlia, ma la mattina dopo, avendo rimuginato tutta la notte su come punire la ragazza e aver atteso che la moglie uscisse di casa; i futili motivi, poiché aveva agito per salvare l'onore della famiglia tradito dalla figlia che aveva instaurato una relazione sentimentale con un giovane di fede religiosa diversa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto sarebbe stato indispensabile accertare se le lesioni subite dalla parte lesa fossero idonee a cagionare l'evento morte e la compatibilità delle risultanze medico legali con le denunce della parte lesa.

Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 56, 575 e 576 c.p., in quanto i giudici di merito non avevano considerato che per configurare il tentativo di omicidio non basta solo avere riguardo all'intenzione dell'agente, dovendosi considerare anche e soprattutto gli elementi oggettivi, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira e la gravità delle lesioni inferte.

Nel caso in esame le lesioni riscontrate sulla persona offesa erano state giudicate guaribili in soli due giorni.

Con il terzo motivo ha criticato la motivazione della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la desistenza dell'imputato, avendo la stessa parte offesa dichiarato che ad un certo punto il padre aveva cessato volontariamente la propria azione.

Con il quarto motivo ha contestato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, in quanto il tempo trascorso a pensare come punire la figlia non era indicativo di una risoluzione ferma, e non poteva bastare ad integrare l'aggravante il fatto di aver aspettato per agire che la moglie uscisse di casa.

Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge per aver la sentenza impugnata ritenuta integrata l'aggravante dei motivi futili.

L'imputato vive da decenni in Italia, ha collaborato con enti cattolici, non è affatto un integralista ed aveva dato alla figlia un'educazione di tipo occidentale, come attestato dalle testimonianze in atti.

Comunque non può essere considerato futile un motivo fondato sull'onore della famiglia e sulla violazione del precetto religioso di non congiungersi carnalmente con persona di fede diversa.

Con il sesto motivo di ricorso ha denunciato l'illogicità della sentenza nel non aver considerato la mancata congruenza sia tra le risultanze mediche e il racconto della parte lesa, sia tra la prima e la seconda versione fornita dalla parte lesa.

Con memoria depositata prima dell'udienza davanti a questa Corte, il difensore dell'imputato ha approfondito i suddetti motivi di ricorso, riportando alcune parti degli atti del processo al fine di dare un sostegno alle censure mosse alla sentenza impugnata e ai motivi di ricorso. — *Omissis*.

Devono, invece, essere accolti i motivi di ricorso riguardanti la premeditazione ed i motivi futili. È del tutto pacifica in giurisprudenza la nozione della circostanza aggravante della premeditazione, che è integrata da due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare,

nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito.

Nel caso in esame non è ravvisabile, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, l'elemento ideologico, perché aver per tutta la notte rimuginato su come punire la ragazza non è indicativo di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile presa dall'imputato un certo tempo prima dell'attuazione del proposito.

Del resto, la ragione dell'aggravamento di pena è proprio nel fatto di aver mantenuto fermo il proposito di uccidere per un tempo apprezzabile che, quanto meno, deve estendersi per un tempo tale da consentire un ripensamento.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (v. Sez. 1, sentenza n. 39261 del 13.10.2010, Rv. 248832).

È anche del tutto pacifico in giurisprudenza che la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice della condotta nel fatto che la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.

Nel caso in esame l'imputato ha agito — secondo la sentenza impugnata — perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam.

Per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire.

Pertanto sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio nel quale, conseguentemente alla decisione, dovrà essere riconsiderato anche il trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso deve essere respinto. — *Omissis*.

Motivi futili ad agire: ma futili per chi quando il reato è “culturalmente” motivato?

Fabio Basile

La sentenza in esame — pur valutando la futilità dei motivi sulla scorta di un parametro vago ed indeterminato quale il “comune modo di sentire”, di ben difficile individuazione in una società culturalmente non (più) omogenea — giunge ad una conclusione nella sostanza condivisibile: motivi ad agire connessi all'onore familiare e alla fede religiosa, per quanto nient'affatto condivisibili, non possono essere ritenuti a tal punto lievi, banali e sproporzionati rispetto al fatto commesso da meritare l'aumento di pena previsto dall'art. 61, n. 1, c.p.

Premessa

La sentenza qui annotata riguarda una drammatica vicenda che ha avuto luogo a Milano, nel settembre 2011¹: un padre egiziano² tenta di uccidere la figlia diciassettenne (avuta con la propria moglie italiana³), per “punirla” a causa della relazione sentimentale che la stessa intrattiene con un giovane italiano. Il padre ritiene, infatti, che la figlia, essendosi fidanzata con un ragazzo di fede diversa e avendo avuto con lo stesso rapporti sessuali (da minorenni e comunque prima del matrimonio), avrebbe disonorato la propria famiglia e violato i precetti della religione musulmana.

Dai giudici di merito l'imputato viene condannato, a seguito di giudizio abbreviato, a sette anni di reclusione per tentato omicidio (art. 56 in comb. disp. con art. 575 c.p.), con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti della premeditazione (art. 577, comma 1, n. 2, c.p.), dei futili motivi (art. 61, n. 1, c.p.), dell'aver agito contro un discendente (art.

577, comma 1, n. 1, c.p.) e con abuso di autorità e di relazioni domestiche (art. 61, n. 11, c.p.).

Con la sentenza in esame la Cassazione respinge i motivi di ricorso dell'imputato rivolti al riconoscimento della desistenza volontaria e alla derubricazione dell'accusa da omicidio tentato a lesioni personali, mentre accoglie quelli riguardanti la premeditazione e i futili motivi, così escludendo la sussistenza delle relative aggravanti.

Sono, in particolare, i passaggi della sentenza concernenti l'aggravante dei “futili motivi” ad attirare la nostra attenzione, anche in considerazione della possibilità di qualificare il caso di specie in termini di “reato culturalmente motivato”, con tale etichetta riferendoci ad un «comportamento realizzato da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza; questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente è valutato in termini

¹ Su questa stessa sentenza, v. pure Poli, *Una nuova pronuncia della Cassazione sull'aggravante dei futili motivi nei reati culturalmente motivati*, in *Diritto penale contemporaneo* (rivista online), 14 febbraio 2014.

² Il dato concernente la nazionalità dell'imputato è ricavabile

dagli articoli di alcuni quotidiani che hanno riferito della vicenda in oggetto: v., ad es., *La Repubblica*, Milano, 18 dicembre 2013; *Il Giornale*, Milano, 18 dicembre.

³ Anche questa informazione si ricava dalle fonti giornalistiche richiamate alla nota precedente.

indulgenti, o accettato come comportamento normale, o approvato, o addirittura è incoraggiato o imposto»⁴.

Dalla definizione di “futilità” ... alla ricerca del parametro di valutazione della “futilità”

Ai sensi dell'art. 61, n. 1, c.p., «l'aver agito per motivi [...] futili» determina un aggravamento della pena del reato commesso: un aggravamento che — se di regola è contenuto “fino ad un terzo” della pena-base (art. 64, comma 1, c.p.) — nel caso dell'omicidio pesa in modo particolare, in quanto comporta il passaggio dalla reclusione all'ergastolo (art. 577, comma 1, n. 4).

Per pacifica opinione i motivi dell'agire sono “futili” quando risultano *del tutto sproporzionati* rispetto all'entità del reato al quale hanno dato origine⁵. Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, la futilità dei motivi ricorre «quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così *lieve, banale e sproporzionato* rispetto alla gravità del reato, da apparire [...] assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale»⁶; ed anche la sentenza in commento fa propria la suddetta definizione di “futili motivi”.

Ma le difficoltà, interpretative e applicative, connesse all'aggravante in parola, non riguardano tanto la definizione del concetto di futilità, quanto il *parametro* sulla cui scorta valutare i motivi e ritenerli, se del caso, “lievi, banali, sproporzionati” e, quindi, “futili”.

I c.d. elementi normativi della fattispecie penale

Il concetto di “futilità” costituisce, infatti, in linguaggio tecnico-giuridico, un *elemento normativo della fattispecie penale*, vale a dire uno di quei concetti,

che fanno parte del “materiale linguistico”⁷ utilizzabile dal nostro legislatore penale, i quali «si riferiscono a dati che possono essere pensati e rappresentati solo sotto il presupposto logico di una norma»⁸: si pensi, per citare solo alcuni noti esempi di questa categoria di concetti, all’“altruità” della cosa all'interno della norma incriminatrice del furto (art. 624 c.p.), o al “matrimonio avente effetti civili” all'interno della norma incriminatrice della bigamia (art. 556 c.p.).

Ma se questi due esempi vanno ricondotti alla sotto-categoria degli elementi normativi *giuridici*, così detti perché la norma da essi logicamente presupposta è una norma, per l'appunto, giuridica (le norme civilistiche che determinano se una cosa è propria o altrui, nel primo caso; le norme, sempre civilistiche, che dettano la disciplina del matrimonio, nel secondo caso), la “futilità” — al pari degli altri concetti riferiti alla qualità dei motivi, con effetto aggravante (l’“abiezione” di cui all'art. 61, n. 1, prima parte, c.p.), o attenuante (il “particolare valore morale o sociale” di cui all'art. 62, n. 1, c.p.) — rientra, invece, nella sotto-categoria degli elementi normativi *extragiuridici*⁹. Quest'ultimi elementi rinviano, infatti, a norme extra-giuridiche, e segnatamente *culturali* (moralì, sociali, o di costume che siano), tant'è che vengono designati anche come elementi normativi “sociali”¹⁰, o “etico-sociali”¹¹, o ancora, *tout court*, “culturali”¹².

L'esempio forse più noto e più studiato di questa sotto-categoria di concetti è costituito dal “*comune sentimento del pudore*”, impiegato dal legislatore nella definizione di “atti e oggetti osceni” (art. 529, comma 1, c.p.): il lettore ben sa, infatti, che per stabilire, ai sensi delle norme incriminatrici pertinenti (artt. 527 e 528 c.p.), se un atto o un oggetto sia “osceno”, l'interprete (*in primis*, il giudice) deve fare riferimento alle norme culturali che, in un determinato contesto di tempo e di luogo, formano il “comune sentimento del pudore”¹³.

⁴ Cfr. van Broeck, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2001, n. 1, 5. Sul punto, anche per alcune riflessioni sul concetto di “cultura”, qui utilizzato nella sua accezione antropologica, sia consentito rinviare a Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, 15 e segg., 41 e segg.

⁵ In dottrina, v. per tutti Marinucci, Dolcini, *Manuale di diritto penale*, 4^a ed., Milano, 2012, 481; Mantovani, *Diritto penale, pt. gen.*, 8^a ed., Padova, 2013, 414; Fiandaca, Musco, *Diritto penale, pt. gen.*, 6^a ed., Bologna, 2009, 434; Romano, *Commentario sistematico del c.p., I Art. 1-84*, 3^a ed., Milano, 2004, 663; Antolisei, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, 16^a ed., Milano, 2003, 446.

⁶ Cass., Sez. I, 13 ottobre 2010 (dep. 5 novembre 2010), Mele, in *C.E.D. Cass.*, 248832 (corsivo aggiunto); in termini nella sostanza coincidenti, Cass., Sez. I, 8 maggio 2009 (dep. 16 luglio 2009), Albanese, in *C.E.D. Cass.*, 244645; Id., Sez. I, 14 dicembre 2000 (dep. 12 febbraio 2001), Gattellari, *ivi*, 218082, in *Riv. Pen.* 2001, 672; Id., Sez. I, 11 febbraio 2000 (dep. 12 aprile 2000), Dolce, in *C.E.D. Cass.*, 215806; Id., Sez. I, 19 gennaio 1999 (dep. 17 marzo 1999), Zumbo, *ivi*, 212871; Id., Sez. I, 17 dicembre 1998 (dep. 16 aprile 1999), Casile, *ivi*, 213378.

⁷ Cfr. Palazzo, *Corso di diritto penale, pt. gen.*, 5^a ed., Torino, 2013, 142.

⁸ Così secondo la “classica” definizione di Engisch, *Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht*, in *Festschrift Mezger*, München, 1954, 147.

⁹ In tal senso v., tra i tanti, Veneziani, *Motivi e colpevolezza*, Torino, 2000, 57; Malinverni, *Scopo e movente nel diritto penale*, Vercelli, 1945, 163 e seg. Sulla distinzione tra “elementi normativi giuridici” ed “elementi normativi extragiuridici”, v. Riscato, *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004, 73 e segg.; Gatta, *Abolizione criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi*, Milano, 2008, 841 e segg.

¹⁰ Palazzo, *Corso*, cit., 142.

¹¹ Marinucci, Dolcini, *Corso*, cit., 131.

¹² Pulitanò, *Diritto penale, pt. gen.*, V ed., Torino, 2013, 158. V. anche Malinverni, *Scopo e movente*, cit., 179, che, con specifico riferimento alle circostanze legate alla qualità dei motivi dell'agire (art. 61, n. 1, e 62, n. 1), rilevava che esse comportano un “rinvio ai principi dell'etica e della morale sociale”.

¹³ In argomento, v. Pulitanò, *Il buon costume*, in AA.VV., *Valori socio-culturali della giurisprudenza*, Bari, 1970, 167 e segg.; Fiandaca, *Problematica dell'osceno e tutela del buon costume: pro-*

Ma è proprio qui che sorge il problema della individuazione del *parametro* di valutazione, cui facevamo prima riferimento. Quando, infatti, il giudice deve stabilire se un atto o un oggetto sia “osceno” o, come nel nostro caso, se il motivo ad agire sia “futile”, *deve previamente individuare le norme culturali* (moralì, sociali, di costume), in base alle quali effettuare poi la valutazione richiesta dalla legge: ma queste norme culturali il giudice non le trova scritte in un codice o in un testo di legge, sicché le deve in qualche modo reperire da sé, scegliendo, prima di tutto, *dove* andare a cercarle.

A questo proposito, con specifico riferimento alla “futilità” dei motivi, possono registrarsi, sia in dottrina che in giurisprudenza, due orientamenti.

L'orientamento tradizionale “generalizzante”

Un primo e a lungo unico orientamento propone di adottare come parametro di valutazione della futilità dei motivi il “sentire comune della comunità sociale”¹⁴, o — detto con formule diverse, ma dal significato sostanzialmente identico — la “coscienza collettiva”¹⁵, o la “generalità delle persone”¹⁶.

Secondo questo orientamento, insomma, le norme culturali sulla cui base valutare se i motivi sono futili, sarebbero costituite dai giudizi di valore espressi dalla generalità dei consociati. La futilità andrebbe, quindi, commisurata ad un *parametro generalizzante*. Ed è proprio in questo senso che si esprime anche la sentenza in esame, la quale impiega, come parametro sulla cui scorta verificare se i motivi siano stati lievi, banali, sproporzionati e, quindi, futili, il “*comune modo di sentire*”¹⁷.

Il più recente orientamento “individualizzante”

Un secondo e più recente orientamento propone, invece, di valutare la futilità dei motivi sulla scorta di un *parametro* che presenti un maggior grado di aderenza alla persona dell'imputato e al suo contesto socio-culturale di appartenenza.

A ben vedere, il primo passo in questa direzione era già stato mosso, tempo addietro, da autorevole dottrina che aveva proposto, riscuotendo una certa adesione anche in giurisprudenza, di valutare la futilità

del motivo in base al parametro della «media dei delinquenti»¹⁸: non già, quindi, in base ai giudizi di valore espressi dalla generalità dei consociati, bensì in base alle valutazioni proprie della specifica categoria di persone, cui appartiene lo stesso soggetto agente.

Un ulteriore passo in tale direzione è stato poi compiuto da alcune sentenze, nelle quali, per vagliare la futilità dei motivi, in aggiunta al consueto parametro della «generalità delle persone», è stato utilizzato anche quello dell'«ambiente in cui vive il reo»¹⁹.

In tal senso può leggersi, ad esempio, una sentenza del 1996, in cui si rileva esplicitamente che «se normalmente è sufficiente, per ritenere sussistente l'aggravante dei futili motivi, fare riferimento [...] alla sproporzione (oggettiva) esistente tra movente e azione delittuosa, in un caso come quello in esame, che presenta aspetti e modalità particolari, tale semplice riferimento non basta, essendo necessario procedere ad una indagine più approfondita sulla incidenza che determinate circostanze hanno avuto sull'animo del colpevole e ad una valutazione più completa del modo in cui il soggetto ha percepito la spinta al reato. La sussistenza dell'aggravante in questione va esclusa qualora si accerti che la sproporzionata reazione allo stimolo [...] sia dovuta a *concezioni particolari*, in base alle quali si sia portati ad annettere a certi eventi una importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte della gente normalmente vi riconnette»²⁰: nella specie si trattava di un imputato che aveva ucciso il proprio fratello per questioni inerenti ad una servitù di passaggio; la sua difesa, lamentando l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi da parte dei giudici di merito, aveva chiesto (e ottenuto) che la Cassazione tenesse conto «dell'importanza che notoriamente questioni relative alla proprietà, al possesso e alla esistenza di diritti reali hanno per *persone abituate a vivere in campagna*»²¹.

L'ultima tappa di questo percorso verso una maggiore individualizzazione del parametro da utilizzare in sede di applicazione dell'art. 61, n. 1, c.p., è stata segnata da alcune recenti sentenze di legittimità in cui si è affermato che il giudizio sulla futilità dei motivi «non può essere riferito ad un comportamento medio, attesa la difficoltà di definire i contorni di un simile

fili penali, costituzionali e politico-criminali, Padova, 1984, 3 e segg.

¹⁴ Cass., Sez. I, 19 dicembre 2001 (dep. 29 marzo 2002), Vaccaro, in *C.E.D. Cass.*, 221525 (in motivazione); sostanzialmente nello stesso senso, in dottrina, Mantovani, *Diritto penale, pt. gen.*, cit., 402.

¹⁵ Cass., Sez. I, 4 luglio 2007 (dep. 21 settembre 2007), Zheng, in *C.E.D. Cass.*, 237686, e in *Leggi d'Italia*; Id., Sez. I, 11 febbraio 2000 (dep. 12 aprile 2000), Dolce, in *C.E.D. Cass.*, 215806; Id., Sez. I, 22 novembre 1996 (dep. 3 febbraio 1997), Patania, *ivi*, 206662.

¹⁶ Cass., Sez. I, 22 maggio 2008 (dep. 18 giugno 2008), Iaria, in *C.E.D. Cass.*, 240905; Id., Sez. I, 19 marzo 2008 (dep. 24 aprile 2008), Calisti, *ivi*, 240001.

¹⁷ Ricorrono al parametro del “comune modo di sentire”, tra le

altre, anche Cass., Sez. I, 13 ottobre 2010 (dep. 5 novembre 2010), Mele, in *C.E.D. Cass.*, 248832; Id., Sez. I, 8 maggio 2009 (dep. 16 luglio 2009), Albanese, *ivi*, 244645.

¹⁸ Così Manzini, *Trattato*, cit., 191; più di recente, Mantovani, *Diritto penale, pt. gen.*, cit., 402. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. V, 22 aprile 1981 (dep. 4 giugno 1981), Corda, in *C.E.D. Cass.*, 149197; Id., Sez. I, 30 novembre 1970 (dep. 9 febbraio 1971), Zampaglione, *ivi*, 116622; Id., Sez. I, 23 gennaio 1970 (dep. 1 luglio 1970), Visconti, *ivi*, 114803.

¹⁹ Cass., Sez. I, 22 gennaio 1996 (dep. 24 novembre 1995), Pellegrino, in *C.E.D. Cass.*, 203548; Id., Sez. I, 20 dicembre 1993 (dep. 21 febbraio 1994), Etzi, *ivi*, 196416.

²⁰ Cass., Sez. I, 27 novembre 1995 (dep. 27 gennaio 1996), Coppolaro, in *C.E.D. Cass.*, 203499 (corsivo aggiunto).

²¹ Cass., Sez. I, 27 novembre 1995, cit. (corsivo aggiunto).

astratto modello di agire, ma va ancorato agli *elementi concreti*, tenendo conto delle *connotazioni culturali del soggetto giudicato*, del *contesto sociale* e del *particolare momento in cui il fatto si è verificato*, nonché dei *fattori ambientali* che possono avere condizionato la condotta criminosa»²².

Applicando una siffatta *regula iuris*, la Cassazione ha, ad esempio, respinto il ricorso del P.M. che chiedeva l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi in un caso in cui l'imputato aveva ucciso il proprio datore di lavoro. In tale sentenza la Cassazione rileva, infatti, che «appare pienamente condivisibile la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso nel comportamento complessivo tenuto dal ricorrente l'aggravante del motivo futile, non potendosi negare che per l'imputato, quale soggetto extracomunitario, per il quale lo svolgimento di un'attività lavorativa è essenziale ai fini di ottenere la proroga del permesso di soggiorno, l'avvenuto licenziamento ed il mancato pagamento delle somme spettantigli per il lavoro di autista in nero svolto alle dipendenze della vittima, non può essere ritenuta una causale meramente irrisoria, ovvero macroscopicamente inadeguata a spiegare il pur esecrabile comportamento da lui tenuto»²³.

Sta, quindi, maturando nella nostra giurisprudenza di legittimità un orientamento favorevole a valutare la futilità dei motivi non già sulla base dell'evanescente ed impalpabile parametro del “comune modo di sentire”, bensì sulla base di una sorta di *homo eiusdem conditionis et professionis*, di un agente-modello, cioè, che condivida alcuni tratti essenziali (come le connotazioni culturali e il contesto sociale) con l'agente concreto.

Perché preferire l'orientamento “individualizzante”

L'orientamento “individualizzante” è, a nostro avviso, da preferire, e ciò almeno per due ragioni.

In primo luogo, esso consente, infatti, di superare il principale limite del contrario orientamento “generalizzante”, il quale, come si è visto, ricorre ad un parametro assolutamente vago ed indeterminato (la coscienza collettiva, il comune modo di sentire), la cui precisa individuazione — soprattutto in un'epoca in cui la società italiana non è più (...ammesso che in passato lo sia stata) omogenea e unitaria dal punto di vista culturale — risulta pressoché impossibile.

In secondo luogo, l'orientamento “individualizzante” risulta preferibile perché sembra meglio risponde-

re alla *ratio* dell'aggravamento della pena, consistente in un giudizio di maggiore *rimproverabilità* a carico di chi ha commesso il fatto per futili motivi²⁴. Ma quello di rimproverabilità è un concetto indissolubilmente legato alla dimensione personale dell'autore del reato, sicché non pare congruo graduare siffatta rimproverabilità utilizzando parametri spersonalizzati, che non tengano in alcun modo conto di almeno taluni tratti essenziali del soggetto da rimproverare²⁵.

La soluzione adottata nel caso di specie

Come anticipato, la Cassazione nella sentenza in esame si allinea all'orientamento tradizionale “generalizzante”, giacché commisura la futilità dei motivi al “comune modo di sentire”. Ciò nondimeno, essa giunge ad una *conclusione* — la negazione dell'aggravante in parola — che, nella sostanza, ci pare *condivisibile*.

Scrive, infatti, la Cassazione che «nel caso in esame l'imputato ha agito [...] perché si è sentito disonorato dalla figlia, la quale non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva avuto tali rapporti con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'Islam. Per quanto i motivi che hanno mosso l'imputato non siano assolutamente condivisibili nella moderna società occidentale, gli stessi non possono essere definiti futili, non potendosi definire né lieve né banale la spinta che ha mosso l'imputato ad agire».

I motivi per i quali l'imputato ha compiuto il fatto — ci dice insomma la Cassazione — non possono essere considerati a tal punto infimi e irrilevanti da attirare su di sé un aumento di pena, giacché si tratta pur sempre di motivi fondati sull'onore familiare e sulla fede religiosa. Peraltro — come opportunamente precisa la Cassazione — escluderne la futilità non significa affatto esprimere un apprezzamento per i motivi per i quali il padre ha tentato di uccidere la propria figlia; significa semplicemente non ritenerli a tal punto lievi, banali e sproporzionati da meritare l'aggravamento di pena di cui all'art. 61, n. 1, c.p.

Per le ragioni che esporremo tra breve (v. prossimo paragrafo), riteniamo che alla negazione dell'aggravante in parola la Cassazione sarebbe potuta giungere — anzi, a maggior ragione — anche adottando, ai fini della valutazione dei motivi, l'orientamento “individualizzante”. Ma al di là dell'adesione al primo o al secondo orientamento, che la negazione della futilità

²² Cass., Sez. I, 21 dicembre 2011 (dep. 21 febbraio 2012), H.L., n. 6796, in *Leggi d'Italia*; Id., Sez. I, 29 marzo 2012 (dep. 1 agosto 2012), C., n. 31454, in *Dir. Pen. Contemporaneo* (21 dicembre 2012), con nota di Poli, *Sull'aggravante dei futili motivi*; Id., Sez. I, 18 novembre 2010 (dep. 2 dicembre 2010), Muzaka, in *C.E.D. Cass.*, 249010; Id., Sez. I, 17 dicembre 1998 (dep. 16 aprile 1999), Casile, *ivi*, 213378; in senso pressoché identico, Id., Sez. I, 14 giugno 2007 (dep. 5 luglio 2007), Vallelunga, *ivi*, 237336.

²³ Cass., Sez. I, 18 novembre 2010 (dep. 2 dicembre 2010), Muzaka, in *C.E.D. Cass.*, 249010.

²⁴ Sia pur con terminologia varia, individuano nella maggior rimproverabilità dell'autore la *ratio* dell'aggravante dei motivi futili, Malinverni, *Scopo e movente*, cit., 176 e segg.; Bettiol, Pettoello-Mantovani, *Diritto penale*, 12^a ed., Padova, 1986, 582 e, più di recente, Mantovani, *Diritto penale, pt. gen.*, cit., 414; Veneziani, *Motivi e colpevolezza*, cit., 263 e segg.

²⁵ Giustamente, Bernardi, *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Torino, 2010, 128, rileva che l'orientamento tradizionale «presenta il difetto, per così dire, di “oggettivizzare” una circostanza soggettiva».

dei motivi nel caso di specie sia una soluzione da condividere, risulta con evidenza se solo si confronta il presente caso con altre vicende di omicidio, tentato o consumato, in cui, invece, l'aggravante dei futili motivi è stata — a buon diritto — applicata per punire di più una palese ed enorme sproporzione tra motivo ad agire e gravità del fatto commesso: Tizio aggredisce con armi da punta e da taglio Caio sol perché questi si era “permesso” di prendere le difese di una ragazza da lui importunata²⁶; Sempronio risolve a colpi di pistola una banale controversia condominiale legata all'uso dei posti auto nell'area antistante il caseggiato²⁷; Mevio uccide un altro automobilista che con la sua auto gli aveva “soffiato” il parcheggio davanti ad un ristorante²⁸; Aulo prende a pugni e calci Augerio che lo aveva invitato a desistere dalla sua condotta molesta (tenere l'autoradio accesa ad altissimo volume in piena notte sotto un'abitazione)²⁹.

La soluzione adottata nel presente caso merita, per altro verso, apprezzamento anche perché con essa la Cassazione, negando l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, prende implicitamente le distanze da una precedente sentenza del 2006 in cui, nel giudicare un padre marocchino che aveva ucciso la propria figlia, si era, invece, ritenuta «ravvisabile la futilità del motivo, attesa l'enorme sproporzione tra la causa scatenante (violazione dell'onore familiare e dell'autorità parentale) e il male cagionato; indipendentemente dalla cultura e dalla nazionalità del soggetto, *non esiste alcun accettabile collegamento* in caso di soppressione della vita umana per sanzionare una condotta reputata trasgressiva»³⁰: un'affermazione, questa, che suscita riserve, in quanto omette di considerare che tra “futilità” e “accettabilità” dei motivi dell'agire vi è, in realtà, un'ampia zona intermedia. L'eventuale negazione della futilità dei *motivi* (*non futili* in quanto connessi all'onore familiare e all'autorità parentale), insomma, non avrebbe necessariamente significato ammettere che il padre aveva ucciso la figlia per *motivi accettabili*³¹.

Nonostante le prime apparenze, il presente caso non sembra, invece, proficuamente confrontabile con il celebre, e drammatico caso della giovane pakistana Hina Saleem. Se è vero, infatti, che in base alla *vulgata* proposta dai *media* il padre avrebbe ucciso Hina per punirla del suo comportamento “all'occidentale”, se si va a leggere la motivazione della sen-

tenza di legittimità che ha chiuso quel caso, in realtà si scopre che in tale occasione la Cassazione ha ritenuto che «l'assunto difensivo per il quale non sarebbe nella specie ravvisabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, c.p., essendo stata determinata la condotta dell'imputato dal profondo scoramento per non essere egli riuscito nel suo ruolo di educatore e dal senso di vergogna nei confronti della comunità di appartenenza, è tesi infondata [...]»; nella specie, come logicamente accertato dalla Corte di merito, la motivazione assorbente dell'agire dell'imputato è scaturita da un patologico e distorto rapporto di “possessione parentale”, essendosi la riprovazione furiosa del comportamento negativo della propria figlia fondata non già su ragioni o consuetudini religiose o culturali (in tal caso si sarebbe dovuto accertare l'esistenza di una sequela di riprovazioni basate su tali ragioni o consuetudini) bensì sulla rabbia per la sottrazione al proprio reiterato divieto paterno»³².

Futili motivi e reati culturalmente motivati

Le peculiarità del caso di specie e degli altri due appena sopra ricordati — in cui l'imputato di origine straniera chiede al giudice l'estensione della cognizione processuale anche al suo *background* culturale, alla sua mentalità, alle sue tradizioni d'origine, al fine di giungere, nelle sue aspettative, ad una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, ad una decisione a lui più favorevole³³ — ci sollecitano un'ultima riflessione: in sede di valutazione della futilità dei motivi quanto spazio si può concedere alla *cultura d'origine dell'imputato*, laddove questa sia diversa da quella italiana?

Si tratta, peraltro, di un interrogativo di portata più generale, che potrebbe riproporsi anche in relazione all'applicazione di altre norme ed istituti: solo a titolo di esempio, si pensi all'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), all'errore sul fatto (art. 47, comma 1, c.p.), alla commisurazione della pena³⁴.

Per rimanere sul solo campo della futilità dei motivi, si considerino i differenti esiti cui si potrebbe pervenire, in taluni casi di reati culturalmente motivati, adottando ora l'orientamento tradizionale “generalizzante”, ora invece l'orientamento innovativo “individualizzante”, sopra illustrati.

Se per l'orientamento “generalizzante” la futilità dei motivi deve essere valutata sulla scorta della “coscien-

²⁶ Cass., Sez. I, 4 luglio 2007 (dep. 21 settembre 2007), Zheng, in *C.E.D. Cass.*, 237686, in *Leggi d'Italia*.

²⁷ Cass., Sez. I, 8 maggio 2009 (dep. 16 luglio 2009), Albanese, in *C.E.D. Cass.*, 244645.

²⁸ Cass., Sez. I, 19 marzo 2008 (dep. 24 aprile 2008), Calisti, in *C.E.D. Cass.*, 240001.

²⁹ Cass., Sez. I, 11 febbraio 2000 (dep. 12 aprile 2000), Dolce, in *C.E.D. Cass.*, 215806.

³⁰ Cass., Sez. I, 14 giugno 2006 (dep. 30 maggio 2006), L.M., n. 20393, in *Leggi d'Italia* (corsivo aggiunto); per una più completa ricostruzione di questa vicenda, v. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 184.

³¹ Per una analoga critica alla sentenza Cass., Sez. I, 14 giugno 2006, cit., v. Bernardi, *Il “fattore culturale”*, cit., 126, e Miazzi, *Violenza familiare tra causa d'onore e motivo futile*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2006, 65.

³² Cass., Sez. I, 12 novembre 2009 (dep. 18 febbraio 2010), Saalem, in *C.E.D. Cass.*, 246309.

³³ Per la definizione di reato culturalmente motivato, v. *supra*, testo corrispondente alla nota 4.

³⁴ Sul punto, sia consentito rinviare ancora una volta a Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., 353 e segg.

za collettiva”, della “generalità delle persone” o, come si esprime anche la sentenza in parola, del “comune modo di sentire”, parrebbe, infatti, preclusa qualsiasi possibilità di prendere in considerazione la cultura d’origine dell’imputato. Sicché l’aver agito per un motivo che, nella sua cultura d’origine — ma non già in quella italiana — non è assolutamente banale o lieve, non varrebbe a metterlo al riparo dall’aggravamento di pena *ex art. 61, n. 1, c.p.*

Per contro, ove si adottasse l’orientamento “individualizzante” — che fa spazio, in sede di valutazione della futilità dei motivi, anche alle *connotazioni culturali del soggetto giudicato*, al *contesto sociale* e ai *fattori ambientali* che possono avere condizionato la condotta criminosa³⁵ — vi sarebbero margini decisamente più ampi per prendere in considerazione la cultura

d’origine dell’imputato, e per sindacare, anche sulla scorta di questa, la qualità dei motivi per i quali egli ha agito. Ma non si gridi allo scandalo: questa seconda opzione, infatti, non comporterebbe affatto un radicale ribaltamento di un giudizio di valore da “*futile*” ad “*apprezzabile*”. Si tratterebbe, più semplicemente, di accettare l’eventualità che ciò che occupa il *gradino più infimo* nella scala di valori della cultura italiana, possa, invece, collocarsi qualche gradino più in su (ma pur sempre assai in basso) nella gerarchia di valori propria di un altro sistema culturale: una differenza di solo qualche gradino, sufficiente, tuttavia, a scongiurare l’applicazione dell’aggravante in parola in presenza di un motivo, pur sempre riprovevole, ma non futile in base alla cultura d’origine dell’imputato.

▮ Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Cassazione penale, V Sezione, 23 ottobre 2013 (ud. 12 aprile 2013), n. 43363 – Pres. Dubolino – Rel. Guardiano – T.C., imputato.

Pubblico ufficiale - Ausiliare del traffico dipendente di azienda privata – Esclusione – Qualità di incaricato di pubblico servizio – Configurabilità

L’ausiliare del traffico impiegato presso una società privata, cui possono essere conferite, con provvedimento del sindaco, «funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta [...] limitatamente alle aree oggetto di concessione» (art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127), nell’esercizio di tali funzioni è incaricato di pubblico servizio, poiché la titolarità della qualifica non è condizionata dalla dimensione pubblicistica o privatistica dell’ente di appartenenza, bensì dalla natura della mansione esercitata, quale emerge dalla disciplina di riferimento nei singoli momenti in cui detta mansione trova attuazione.

Delitti contro la fede pubblica – Ausiliario del traffico che altera il verbale di accertamento – Falsità materiale in atto pubblico – Esclusione

L’ausiliare del traffico che altera un verbale di accertamento di infrazione a un divieto di sosta, in quanto incaricato di pubblico servizio, ma non pubblico impiegato, non risponde del reato di cui al combinato disposto degli artt. 476 e 493 c.p. (falsità materiale in atto pubblico commessa da un pubblico impiegato incaricato di un servizio pubblico).

(Massime non ufficiali)

Omissis. — Con sentenza pronunciata il 27.9.2012 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, pronunciava sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste, nei confronti di T.C., imputato del

delitto di cui all’art. 476 c.p., perché, come si evince dal capo d’imputazione, in concorso con C.A., giudicato separatamente, nella “qualità di appartenenti alla società “G.T.T. s.p.a.” di Torino, entrambi incaricati dell’accertamento delle violazioni alla sosta e, quindi, incaricati di pubblico servizio, agendo il T. quale istigatore ed il C. quale esecutore materiale, alteravano il verbale di accertamento n. (*Omissis*) ed, in particolare, il numero di targa di un veicolo, facendo apparire di avere elevato un verbale di contravvenzione amministrativa per sosta irregolare dell’autovettura tg. (*Omissis*), piuttosto che dell’autovettura tg. (*Omissis*)”.

Ad avviso del giudice di merito, partendo dal presupposto che soggetto del delitto di falso di cui all’art. 476 c.p., può essere solo un pubblico ufficiale e che l’art. 493 c.p., estende l’applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse dai pubblici ufficiali anche agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni, la condotta posta in essere dal T. non può essere ricondotta al paradigma normativo del menzionato art. 476 c.p.

Ciò in quanto, essendo assolutamente pacifica la natura di persona giuridica privata della società “G.T.T. s.p.a.”, interamente partecipata dal comune di Torino, che se ne serve per la gestione del relativo servizio pubblico, i soggetti, quali il T., che agiscono in nome e per conto della suddetta società non possono ritenersi pubblici ufficiali ovvero impiegati di un ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 493 c.p. e, quindi, ad essi non può applicarsi la previsione normativa dell’art. 476 c.p.

Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Torino, lamentando un palese errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, il quale non ha considerato che, in realtà, ai sensi degli artt. 17, co. 132, legge n. 127/1997 e 68 legge n. 488/1999, gli “ausiliari del traffico” svolgono le funzioni di accertamento delle

³⁵ V. *supra*, nota 22 e testo corrispondente.